

Codice A1813C

D.D. 28 giugno 2023, n. 1797

Autorizzazione idraulica n. 59/23, interventi denominati "PMO - CUORGNE'-2021-2", in comune di Cuornè.



ATTO DD 1797/A1813C/2023

DEL 28/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 59/23, interventi denominati “PMO – CUORGNE’– 2021–2”, in comune di Cuornè.

In data 13.06.2023 prot. 486 (nostro prot. n. 25480 del 13.06.2023) l’Unione Montana Val Gallenca ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per opere consistenti in:

- **01_007 OR:** Impluvio in loc. Salto: decespugliamento a monte e a valle dell’attraversamento esistente per una superficie di circa 200 mq e realizzazione di una soglia di fondo alveo in massi cementati delle dimensioni di m 7.00x3.00x0.40;
- **04_001 GA:** Torrente Gallenca: decespugliamento a monte e a valle del ponte di via XXIV maggio per una superficie di circa 800 mq e realizzazione di una sottofondazione della scogliera esistente, in sponda sx, in massi cementati della lunghezza di circa 25 metri;
- **06_005 GA:** Torrente Gallenca: movimentazione materiale litoide in alveo al fine di ripristinare un regolare deflusso della portata liquida in modo che questa non vada ad intaccare le sponde attuando nuovi fenomeni erosivi, ne pressi di strada Valgerga SP 13;
- **06_007 GA:** Torrente Gallenca: decespugliamento a monte e a valle del ponte della SS 460 per una superficie di circa 1000 mq e realizzazione di una sottofondazione della scogliera esistente, in sponda sx, in massi cementati della lunghezza di circa 60 metri;
- **IUNP_7_005_OR:** Rio Bandonò: sottomurazione della spalla sinistra di una passerella pedonale con massi cementati e sostituzione del parapetto metallico con analogo in legno, in loc. Ciocchetti.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall’ing Marco Succio costituiti da una relazione tecnica, relazione e da n. 3 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Dall’esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- · visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- · visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- · vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- · visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- · visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- · visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- · viste le LL.RR. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- · vista la D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015 in merito alla realizzazione di opere pubbliche in zone soggette a pericolosità geologica;
- · attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Val Gallenca ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
3. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
4. il materiale legnoso sradicato potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
5. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sottomurazione in argomento, il piano di appoggio delle strutture di fondazione dovrà essere posto ad una profondità di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, nelle sezioni trasversali interessate;
6. le sponde, le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali

eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti la piena del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla DLgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico ecc.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE

(A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni